



**COMUNE DI
TERRE ROVERESCHE**
Provincia di Pesaro e Urbino

**GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI E DI
SPAZZAMENTO DEL COMUNE DI TERRE ROVERESCHE (PU)**

CIG **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Giugno 2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI.....	4
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO - PROROGA.....	4
ART. 4 - STIPULA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI ALLEGATI.....	5
ART. 5 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA.....	7
ART. 6 - CONTROLLO DELL'ENTE.....	7
ART. 7 - MODALITÀ MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI.....	10
ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.....	10
ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	10
ART. 10 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.....	12
ART. 11 - PAGAMENTI.....	12
ART. 12 - ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI.....	13
ART. 13 - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE.....	14
ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	14
ART. 15 - OBIETTIVI.....	16
ART. 16 - SPESE DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI.....	17
ART. 17 - PENALITÀ.....	18
ART. 18 - ESECUZIONE D'UFFICIO.....	22
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DAL CONTRATTO.....	22
ART. 20 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE.....	24
ART. 21 - CONTROVERSIE.....	24
ART. 22 - SPESE.....	25
TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	26
ART. 23 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	26
ART. 24 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	27
ART. 25 - PERSONALE IN SERVIZIO.....	28
ART. 26 - MEZZI E ATTREZZATURE.....	30
ART. 27 – CENTRI SERVIZI DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	32
ART. 28 - ECOSPORTELLO.....	33
ART. 29 - CALENDARIO DEI SERVIZI, COMUNICAZIONE E APPLICAZIONE INFORMATIVA.....	33
ART. 30 - COOPERAZIONE.....	35
ART. 31 – AVVIO DEI SERVIZI E FASE TRANSITORIA.....	35
ART. 32 – QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF E RQTR).....	35
ART. 33 – REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TRIBUTO/TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	38
ART. 34 – RISERVATEZZA.....	40

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto

Oggetto del presente capitolato è l'esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 aprile 2025 (G.U. n. 92 del 19 aprile 2025) "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)".

I servizi oggetto dell'appalto saranno svolti nel territorio del Comune di Terre Roveresche (PU). Per semplicità, nel seguito, il termine "Ente" si riferirà al Comune di Terre Roveresche (PU).

I servizi oggetto dell'appalto, che dovranno essere svolti nei territori dell'Ente secondo le modalità specificate caso per caso nel Disciplinare Tecnico, allegato come parte integrante al presente Capitolato, sono i seguenti:

- a) raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui al D.Lgs n° 152/2006 ss.mm.ii ed in particolare;
 - 1. raccolta domiciliare della frazione secca non recuperabile, della frazione organica, della carta e del cartone (congiunta e selettiva), del vetro, della plastica (flusso A e flusso B), dei metalli (lattine e banda stagnata) e degli scarti verdi (sino a 300 lt) prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche e trasporto presso gli impianti autorizzati al trattamento individuato dall'Ente;
 - 2. raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ex RUP quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F ed ulteriori eventuali proposti prodotti da utenze domestiche e trasporto presso gli impianti autorizzati al trattamento individuato dall'Ente;
 - 3. raccolta domiciliare su chiamata dei rifiuti ingombranti, dei RAEE ed ulteriori rifiuti solidi urbani voluminosi prodotti da utenze domestiche e non domestiche e trasporto presso gli impianti autorizzati al trattamento individuato dall'Ente;
 - 4. raccolta domiciliare su chiamata delle potature conferite in cumuli prodotti da utenze domestiche e non domestiche e trasporto presso idoneo impianto individuato dall'Ente;
 - 5. raccolta domiciliare per utenze richiedenti dei rifiuti tessili sanitari (i.e. pannolini e/o pannoloni) e trasporto presso impianto indicato dall'Ente;
 - 6. presidio del Centro di Raccolta secondo quanto previsto nel presente capitolato e relativi allegati;
- b) servizi di spazzamento manuale e svuotamento cestini;
- c) distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta rifiuti alle utenze e del calendario della raccolta differenziata (inclusa progettazione grafica e stampa di quest'ultimo);
- d) presa in carico e gestione del sistema di tracciabilità e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze;
- e) disponibilità di un Centro Servizi;
- f) redazione e diffusione della Carta dei servizi ambientali;
- g) campagne di comunicazione e sensibilizzazione sia in fase di avvio servizi sia a regime.

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali (così come definiti dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii) prodotti da utenze non domestiche i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore.

ART. 2 - Obbligo di continuità dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa vigente.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Ente potrà sostituire l'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 18.

È comunque fatta salva la facoltà per l'Ente, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 3 - Durata dell'appalto - Proroga

Il contratto avrà la durata di **cinque anni (sessanta mesi)**. Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto, salvo una proroga di mesi sei come specificato al comma seguente.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, l'impresa appaltatrice previa richiesta dell'Ente, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "*prorogatio*" nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

È esclusa ogni ulteriore proroga o rinnovo tacito del contratto, fatto salvo esclusivamente quanto previsto al comma precedente in tema di proroga tecnica, nei limiti e alle condizioni ivi stabilite

L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali.

Si precisa che alla luce delle recenti normative in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti l'impresa appaltatrice dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel corso dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. Resta espressamente escluso, in caso di cessazione anticipata, il riconoscimento a favore dell'appaltatore di valori di subentro, indennizzi da mancato ammortamento, mancato utile, avviamento, compensazioni tariffarie o altre somme comunque denominate, salvo quanto eventualmente previsto nel periodo seguente.

È fatta salva esclusivamente, ove ne ricorrano i presupposti e nei soli casi espressamente previsti dai documenti di gara, la corresponsione del valore residuo delle attrezzature o degli investimenti specificamente acquistati dall'appaltatore su espressa previsione contrattuale e già trasferiti in proprietà all'Ente, limitatamente alla quota non ancora recuperata nel corrispettivo contrattuale alla data dello scioglimento anticipato. Tale valore dovrà essere puntualmente documentato dall'appaltatore, verificato dall'Ente e determinato al netto delle quote già remunerate nel canone, di eventuali contributi pubblici o privati, di eventuali componenti già ristorate a qualsiasi titolo e di ogni altra somma che possa comportare duplicazione di riconoscimento economico.

Resta in ogni caso escluso qualsiasi automatismo di calcolo fondato su criteri tariffari, regolatori o valori di subentro non espressamente richiamati nei documenti di gara e nel contratto.

ART. 4 - Stipula del contratto e documenti allegati

L'Ente, esaurita la procedura di gara ed approvati i relativi atti, fissa la data della stipula del relativo contratto.

Ai sensi dell'art. 18 del Codice:

- Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, anche in pendenza di contenzioso e salvo quanto previsto dal comma 2, lett. a) e c), dell'art. 18.
- Il contratto non può essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nel caso di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva.
- Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, entro i successivi 30 giorni, anche in pendenza di contenzioso, l'operatore economico deve rimettere alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- a) Piano economico finanziario di affidamento che dovrà essere redatto e successivamente validato secondo quanto stabilito all'art. 33 del presente Capitolato;
- b) Piano economico di congruità dei servizi a regime che dovrà essere redatto secondo quanto stabilito all'art. 33 del presente Capitolato;
- c) Carta della qualità del servizio (TQRIF), per le parti di propria competenza, secondo quanto disposto dall'art. 32 del presente Capitolato e secondo gli impegni assunti con l'offerta tecnica;
- d) Elenco del personale oggetto di trasferimento come previsto dall'offerta tecnica;
- e) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato come previsto dall'offerta tecnica;
- f) Cauzione definitiva secondo quanto disposto dall'art. 9 del presente Capitolato;
- g) Polizze secondo quanto disposto dal presente Capitolato.

La trasmissione della predetta documentazione e la validazione del Piano Economico di cui al precedente punto a) sono condizione necessaria per la stipula del contratto.

Qualora, entro i termini fissati, l'I.A. non trasmetta i documenti di cui ai precedenti punti da a) ad g), non permetta la validazione del Piano Economico di cui al precedente punto a), non rispetti quanto stabilito all'art. 33 del presente Capitolato, non addivenga per qualsiasi motivo alla stipula del contratto o non dia regolare inizio al servizio, le somme depositate a titolo cauzionale saranno incamerate dall'Ente, che provvederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria.

Entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto, una volta completate le procedure necessarie per il trasferimento del personale cessante, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco completo del personale trasferito dal gestore cessante, che andrà a sostituire il documento di cui alla precedente lettera d).

Entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco completo delle banche dati relative al Servizio affidato, che andrà a sostituire il documento di cui alla precedente lettera e).

La Carta di Qualità del servizio (TQRIF) sarà successivamente integrata con i seguenti programmi, ove previsti dal servizio oggetto di affidamento, che, ai sensi del predetto art. 32 del CSA, l'aggiudicatario dovrà rimettere entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto:

- Programma delle attività di raccolta e trasporto;
- Programma delle attività di spazzamento e lavaggio;
- Mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità;
- Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento dei contenitori nelle aree di raccolta stradale e di prossimità (esclusivamente per gli schemi regolatori III e IV).

Successivamente alla firma del contratto si procederà all'avvio dei servizi, che sarà sancito da apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

L'I.A. dovrà trasmettere all'Ente nei 10 giorni lavorativi antecedenti la sottoscrizione del verbale di avvio dei servizi il nominativo del Responsabile Operativo di cui all'art. 27 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, anche nelle more della verifica della mancanza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, si potrà procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche a far data dal giorno successivo l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 nelle more della stipula del contratto e della verifica dei requisiti di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023 sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti:

- a) il presente "Capitolato Tecnico Prestazionale", firmato per accettazione dalla Ditta aggiudicataria;
- b) il "Disciplinare Tecnico", firmato per accettazione dalla Ditta aggiudicataria, compreso l'elenco dei prezzi unitari;
- c) l'Offerta tecnica redatta dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara composta dai Fascicoli A (*Relazione tecnica che riferisca ai principi e agli obiettivi in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e riduzione dello smaltimento in discarica e agli obblighi e agli indicatori rinvenibili nella regolazione dell'Autorità pro tempore vigenti*); B (*Relazione tecnica che descrive le capacità dimensionali ed esecutive per il raggiungimento dei target individuati, dando evidenza della struttura tecnico-gestionale per l'esecuzione e la gestione del servizio*); C (*Relazione tecnica che descrive le misure di efficientamento dei servizi ed innovative offerte dalla concorrente*) e D (*Relazione descrittiva del track record regolatorio e ambientale soddisfacente nei precedenti affidamenti della concorrente*);
- d) l'elenco delle proposte migliorative ed integrative offerte dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara;
- e) il cronoprogramma;
- f) Piano economico finanziario di affidamento che dovrà essere redatto e successivamente validato secondo quanto stabilito all'art. 33 del presente Capitolato;
- g) Piano economico di congruità dei servizi a regime che dovrà essere redatto secondo quanto stabilito all'art. 33 del presente Capitolato;
- h) Carta della qualità del servizio (TQRIF), per le parti di propria competenza, secondo quanto disposto dall'art. 32 del presente Capitolato e secondo gli impegni assunti con l'offerta tecnica;
- i) Elenco del personale oggetto di trasferimento;
- j) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
- k) Cauzione definitiva secondo quanto disposto dall'art. 9 del presente Capitolato;
- l) Polizze secondo quanto disposto dal presente Capitolato.

Si evidenzia che l'Ente appaltante non ha redatto il DUVRI e che tale documento potrà essere redatto/aggiornato dallo stesso Ente, anche su proposta della Ditta aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità del servizio; tale documento potrà, inoltre, essere redatto/integrato su proposta della Ditta aggiudicataria od a seguito della valutazione dell'Ente appaltante, a cura della Ditta aggiudicataria stessa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Faranno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di legge (nazionali e regionali) inerenti all'oggetto del presente appalto.

ART. 5 - Condizioni alla scadenza

Gli automezzi utilizzati dall'impresa appaltatrice saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del Contratto e rimarranno di proprietà della stessa.

Le attrezzature ed i contenitori distribuiti e/o installati sul territorio nel corso dell'appalto, ad integrazione e/o in sostituzione di quelli esistenti di proprietà comunale o di terzi, di qualunque tipo e volume, rimarranno di proprietà dell'Ente.

Sarà responsabilità dell'I.A., al termine del Contratto, garantire al nuovo soggetto gestore la continuità di utilizzo dei sistemi informatizzati messi in opera, ed attivarsi per evitare qualunque sospensione delle attività di contabilizzazione dei conferimenti dei rifiuti da parte delle utenze o la tracciabilità dei flussi di rifiuti prodotti nel territorio. Sarà inoltre responsabilità dell'I.A. garantire che qualunque banca dati o contenuto informativo, che rimarrà di proprietà dell'Ente, possa essere utilizzato dall'Ente stesso e dal nuovo soggetto gestore senza alcuna penale, vincolo od altro che ne possa limitare la continuità gestionale. Tale clausola si applica titolo indicativo, ai database delle utenze, ai database della consegna di attrezzature ammortizzabili e non destinati alle utenze. A tal pro, i contenuti informativi di cui sopra dovranno essere resi, alla scadenza, in formati elettronici compatibili con le comuni strumentazioni informatiche a disposizione dell'Ente.

ART. 6 - Controllo dell'Ente

L'Ente provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi nominando a tal fine il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'articolo 114 del D.lgs. 36/2023.

Le funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono stabilite dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Il Direttore dell'esecuzione (di seguito DEC), nonché gli eventuali assistenti dello stesso, possono dare disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro le successive 48 ore.

I servizi contrattualmente previsti che l'impresa appaltatrice non potesse eseguire per causa di forza maggiore saranno definiti ogni qual volta si verifichino le cause suddette. Per tali servizi non eseguiti si provvederà a decurtare dal canone il relativo onere.

L'impresa appaltatrice deve realizzare, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, un sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. L'impresa appaltatrice deve disporre di un sistema informativo duale di gestione dei dati ossia un sistema di controllo al quale l'Ente o i soggetti delegati dall'Ente possano accedere in remoto, in qualsiasi momento, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati e di seguito elencate.

Si specifica che ai sensi del DM Ambiente 20 aprile 2017 "Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati Copertura integrale dei costi Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di tariffazione puntuale commisurata al servizio reso Articolo 1, comma 667, legge 147/2013", le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la redistribuzione, come definito dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, per un congruo periodo di conservazione e devono essere soggette a standard di sicurezza certificati.

E' richiesta inoltre l'osservanza di quanto disposto e contenuto nella Deliberazione Legislativa approvata dall'Assemblea Legislativa Regionale della Regione Marche, nella seduta del 27 marzo 2018 n. 94 con particolare riferimento all'art 2, che recita "I Comuni che applicano il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico si dotano delle infrastrutture informatiche di cui al comma 3 dell'articolo 3 del d.m. 20 aprile 2017 e adottano un sistema di archiviazione dei dati in grado di interfacciarsi con il sistema informatico regionale amministrato dalla Sezione regionale del catasto rifiuti (S.R.C.R)."

A questo scopo l'I.A. deve presentare nell'offerta tecnica un fascicolo denominato "Relazione tecnica che descrive le misure di efficientamento dei servizi ed innovative offerte dalla concorrente" che consenta all'Ente di conoscere, con cadenza almeno settimanale, le seguenti informazioni:

- numero e tipo di utenze servite,
- numero di abitanti serviti,
- estensione, localizzazione e modalità della raccolta differenziata,

- quantità di rifiuti raccolti, in funzione del tipo di rifiuto (come identificato dai codici CER, compresi i RAEE e i rifiuti ingombranti), della frequenza e delle modalità di raccolta (porta a porta, centri di raccolta), del tipo di utenza (domestica e non domestica e delle altre categorie previste dalle norme) e delle modalità di rilevazione (manuale o automatica),
- flussi giornalieri di utenti e di rifiuti nel Centro di Raccolta, compresi orari di apertura del centro,
- tipo e frequenza dei disservizi verificatisi, compreso numero, gravità e localizzazione degli errati conferimenti,
- destinazione delle frazioni di rifiuti raccolte; centri di trattamento, di recupero, di preparazione per il riutilizzo e di smaltimento (comprese le piattaforme di selezione e valorizzazione dei materiali raccolti in maniera differenziata e gli impianti di smaltimento/discariche) utilizzati, ecc.,
- numero, tipo e caratteristiche di contenitori utilizzati per la raccolta differenziata domiciliare
- numero dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per tipologia (quantità di rifiuti trasportate),
- numero di eventi, mercati, sagre e feste specificatamente individuati,
- ogni altra informazione necessaria alla verifica della compilazione del MUD e documento equivalenti operata dall'I.A.,
- descrizione sintetica delle comunicazioni fatte agli utenti e svolgimento iniziative/attività inerenti alle campagne per la sensibilizzazione/informazione degli utenti,
- numero e qualifica degli addetti al servizio e durata delle loro prestazioni in relazione alle diverse modalità di realizzazione della raccolta dei rifiuti,
- la programmazione dei servizi per la settimana successiva,
- report dettagliato sulle aree "critiche" (zone dove vi è maggiore presenza di abbandono o errata gestione del servizio da parte delle utenze);
- report dettagliato su eventuali modifiche da apportare al sistema di raccolta.

Il progetto del sistema deve comprendere la descrizione degli strumenti e delle apparecchiature necessari al suo funzionamento.

Il sistema informativo duale dovrà essere attivo e reso fruibile entro e non oltre tre mesi dalla firma del verbale consegna servizi.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri relativi alla gestione della Banca Dati Utenze, compresi aggiornamenti, verifiche, controlli, flussi di dati ed eventuale inizializzazione dei codici a barre e/o transponder e badge/tessere personali fornite a ciascuna utenza ed allineamento del codice univoco dello stesso alla specifica utenza assegnataria del contenitore e del badge/tessera.

La Banca Dati Utenze dovrà contenere almeno le seguenti informazioni esportabili in files editabili:

- identificativo utenza
- nominativo
- indirizzo
- tipo utenza (domestica residente, domestica non residente, utenza non domestica)
- residenza
- per utenze domestica residente: numero di componenti
- per utenze domestica non residente: eventuale parametro equivalenza indicato dall'Ente
- per utenze non domestica: categoria
- per utenze non domestica: superficie
- dotazione contenitori per ogni utenza per tipologia di rifiuto con indicata volumetria
- dotazione sacchi per ogni utenza per tipologia di rifiuto con indicata volumetria

- letture svuotamento contenitori nei servizi domiciliari (con indicata data/ora e tipologia rifiuto associate a codice ed utenza)
- letture conferimenti presso centro di raccolta (con indicata data ed ora, tipologia rifiuto, quantità, estremi utenza conferitrice)
- letture consumo/ritiro sacchi presso Centro di Raccolta

Spetta alla Ditta aggiudicataria il supporto all'inserimento dei dati nel sistema ORSo (Osservatorio rifiuti sovraregionale) la compilazione del MUD almeno 30 gg prima dei termini ultimi stabiliti dalla normativa e previsti dagli organi deputati al controllo e la trasmissione delle informazioni necessarie alla validazione ed approvazione dei PEF nelle modalità e termini previsti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Tutti i dati condivisi con l'Ente dovranno essere trasmessi all'Ente in forma di tracciato compatibile con i gestionali in uso dallo stesso ovvero secondo i formati e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'Ente. Nello specifico, il sistema dovrà garantire l'interscambio automatico delle letture e dei dati con il sistema gestionale in uso presso l'Ufficio Tributi (Halley Informatica), mediante flussi automatici, continui, bidirezionali e senza necessità di interventi manuali, al fine di assicurare piena integrazione, aggiornamento costante, tracciabilità, storicizzazione, affidabilità e univocità delle informazioni. Tale sistema dovrà altresì consentire l'estensione della contabilizzazione dei conferimenti e delle misurazioni puntuali anche presso il Centro di Raccolta e il Centro del Riuso, nonché la messa a disposizione di strumenti che permettano all'utenza la consultazione aggiornata della propria posizione individuale anche anteriormente al recapito degli avvisi di pagamento.

I dati dovranno essere trasmessi con la cadenza richiesta dall'Ente e con modalità adeguate all'applicazione della tariffa puntuale prevista dall'Ente.

L'Ente avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice, sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'impresa appaltatrice, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

ART. 7 - Modalità minime obbligatorie di espletamento dei servizi

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a:

- garantire all'Ente un servizio ottimale non inferiore agli standard indicati nel Disciplinare Tecnico;
- svolgere il servizio di norma prevalentemente in orario diurno, anche su più turni, quindi evitando, se non in accordo con l'Ente, raccolte in orari prevalentemente notturni;
- garantire il rispetto di quanto previsto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 7 aprile 2025 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)";
- garantire il rispetto di quanto previsto nella Delibera ARERA n.15/2022 – TQRIF, aggiornata con Delibera ARERA n.374/2025 – RQTR, come riportato nell'art. 32 del presente Capitolato;
- organizzare giri di raccolta per flussi merceologici separati e non mescolando i rifiuti;
- organizzare servizi di trasbordo mezzo/mezzo non in prossimità delle abitazioni.

ART. 8 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle

riguardanti i rifiuti, l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'Ente e dal DEC incaricato e designato al controllo dei servizi.

ART. 9 - Deposito cauzionale

La ditta aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 deve prestare garanzia definitiva nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023.

L'I.A. costituisce e consegna all'Ente almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma assicura l'Ente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne l'Ente da tutti i rischi connessi allo svolgimento dei servizi in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Ente.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'I.A. deve trasmettere all'Ente con cadenza annuale le quietanze di pagamento delle garanzie previste.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso l'Ente per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con l'Ente.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Ente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Per salvaguardare l'interesse pubblico in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'I.A. rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior

danno verso l'I.A.

L'Ente può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

L'Ente può incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'I.A. per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Resta salva per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di scadenza del contratto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Ente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'I.A., di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il documento di cui al precedente comma deve attestare che sia liquidata e saldata ogni pendenza e verificata da parte dell'Ente la continuità gestionale delle strutture hardware e software oggetto dell'appalto.

Qualora venga effettuata una proroga del servizio, la polizza deve intendersi anch'essa prorogata di un pari intervallo temporale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'Ente, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti alla stessa.

Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Ente avrà la facoltà di bloccare i pagamenti pendenti all'impresa appaltatrice nelle necessarie quantità, promuovendo nel caso un'azione giudiziaria.

Per quanto non espresso si rimanda all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 10 - Corrispettivo dell'appalto

L'importo posto a base di gara per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è quello fissato di **Euro 2.250.000,00 (oltre IVA)** per il periodo di durata contrattuale pari a **cinque** anni, di cui Euro **1.468.698,50** per costi di manodopera soggetti a ribasso, individuati dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Ente, ai sensi dell'art. 3 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale, si riserva di esercitare l'opzione della proroga tecnica dei servizi per un periodo massimo di mesi 6, pari a **Euro 225.000,00 (oltre IVA)**.

Pertanto, ai soli fini ed ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l'importo complessivo massimo stimato dell'appalto posto a base di gara, comprensivo della proroga tecnica dei servizi per un periodo massimo di mesi 6, è pari a **Euro 2.475.000,00 (oltre IVA)** di cui Euro **1.615.568,35** per costi di manodopera soggetti a ribasso, individuati dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e vista la Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, si evidenzia che i costi della sicurezza da rischi di natura interferenziale sono stati valutati pari a **zero** e non è necessario pertanto redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze).

L'importo annuo complessivo offerto dai concorrenti s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nell'offerta tecnica della ditta aggiudicataria, con l'esplicita ammissione che l'impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi.

Durante il periodo di validità del contratto di appalto, l'Ente si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi appaltati, inerenti l'oggetto del contratto, nel rispetto dell'art.120 del D.lgs 36/2023.

Spettano, pertanto, all'Ente, a completo compenso degli oneri assunti col presente capitolato:

- il pagamento del canone annuo risultante dall'aggiudicazione della gara d'appalto;
- i compensi per gli eventuali servizi speciali e straordinari non compresi nell'appalto al precedente art. 1, che dovranno essere pagati a parte, sempre che siano stati preventivamente e regolarmente richiesti per iscritto dall'Ente, e che il loro corrispettivo sia stato concordato anch'esso preventivamente.

ART. 11 - Pagamenti

Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili (calcolate pari ad un dodicesimo dell'importo posto a base di gara al quale deve essere applicato il ribasso offerto in sede di offerta dall'Impresa appaltatrice), con pagamento a 30 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

La fattura dovrà preliminarmente al pagamento essere vistata dal DEC al fine di attestare la regolare esecuzione del servizio e l'osservanza degli obblighi contrattuali.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (R.T.I.), l'Ente procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovrà indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, la Ditta Aggiudicataria si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13 agosto 2010. In relazione al disposto dell'art.3 della L.13.8.2010 n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, la ditta prima della stipula del contratto, dovrà comunicare il C/C postale o bancario dedicato con le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente Capitolato, verranno applicati gli interessi al tasso legale vigente.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alle rate mensili successive alla redazione del verbale di accordo fra l'Ente e l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 12 seguente.

In caso di crediti maturati dall'Ente, dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, viene sospeso il pagamento fino a presentazione di nota d'accredito, da emettersi entro 15 giorni dalla data di richiesta formulata dall'Ente.

L'Ente potrà contestare l'esattezza dei conteggi effettuati dall'Impresa a mezzo lettera raccomandata, contenente l'indicazione specifica delle inesattezze riscontrate. In caso di contestazione, alle parti è concesso un ulteriore termine di 30 giorni per concordare, definire ed approvare i contenuti del conguaglio.

Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, censi, livelli che gravino o possano gravare in futuro sul servizio.

ART. 12 - Adeguamento e variazione dei servizi

L'impresa appaltatrice s'impegna, senza alcuna variazione del canone contrattuale, ad aumentare, estendere o variare anche in diminuzione, su richiesta dell'Ente, i servizi indicati nel presente Capitolato. In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni che comportino oltre il **5% (cinque per cento)** annuo di variazione in più o in meno dei costi dei singoli servizi, a seguito dei seguenti fattori:

- a) Modifiche di leggi o regolamenti che comportino obblighi di variazioni nella gestione dei servizi appaltati, comprese disposizioni emanate da ARERA;
- b) Introduzione di nuove tecnologie la cui applicazione viene richiesta dall'Ente;
- c) Aumento o diminuzione delle superfici interessate dai servizi di igiene urbana per nuove strade e piazze, in variazione rispetto a quanto previsto nel contratto dei servizi;

d) Aumento o diminuzione delle frequenze di raccolta dei servizi su richiesta dall'Ente;

e) Aumento o diminuzione del numero di utenze, distinte tra utenze domestiche e non domestiche, tenendo conto del numero di utenze iscritte a Ruolo Tari o nella Banca Dati UtENZE alla data di presentazione dell'offerta, ad esclusione di quelle abusive una volta accertate;

f) Variazione, rispetto a quanto previsto nel progetto offerto, del numero di utenze non domestiche che, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. 152/06, così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, decidano di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, tenendo conto anche della riduzione della quantità di rifiuti destinati a trattamento/smaltimento e recupero.

L'Ente potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dall'Ufficio Tecnico, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati dalla Ditta in sede di offerta.

Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell'appalto servizi diversi o aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti, preliminarmente sulla base del prezzario di cui all'Allegato D) al Disciplinare Tecnico, a cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

ART. 13 - Revisione del prezzo contrattuale

Ai sensi dell'articolo 60 del Codice, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi.

Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'Impresa Aggiudicataria danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Impresa Aggiudicataria.

Al termine del primo anno di contratto, e successivamente con cadenza annuale, compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica previsto all'art. 3 del presente Capitolato, il corrispettivo sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata (RPIA) assunto dall'Ente nel Piano Economico Finanziario (PEF) approvato per l'annualità di riferimento coerente con il Modello Tariffario (MTR) vigente e relativo all'anno per il quale deve essere effettuato l'adeguamento del corrispettivo contrattuale; a titolo esemplificativo, per l'adeguamento del corrispettivo dovuto per l'anno 2027 si farà riferimento al valore di RPIA riportato nel PEF 2027 approvato.

Resta inteso che il corrispettivo contrattuale continua ad essere determinato dall'offerta economica presentata in sede di gara e che il richiamo al PEF approvato rileva esclusivamente quale parametro di individuazione del valore annuale di RPIA da applicare ai fini della revisione prezzi, senza che da ciò derivi alcuna automatica rideterminazione del corrispettivo sulla base del PEF medesimo.

In difetto di approvazione del PEF dell'annualità di riferimento o in assenza, nello stesso, di un valore espresso di RPIA applicabile, l'aggiornamento sarà effettuato sulla base del tasso di inflazione, inteso come variazione percentuale annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Tale revisione deve intendersi comprensiva di ogni servizio oggetto di appalto e di eventuali variazioni dei costi di trattamento o smaltimento o ricavo di ogni tipologia di rifiuto.

In caso di adeguamento o variazione dei servizi si rimanda all'art. 12 del presente capitolato.

ART. 14 - Disciplina del subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'impresa aggiudicataria esegue in proprio le prestazioni oggetto del contratto. È nulla la cessione del contratto, nonché l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o della prevalente esecuzione delle stesse, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'impresa aggiudicataria può affidare in subappalto parte delle prestazioni, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione previste dalla normativa vigente;
- c) all'atto dell'offerta siano state indicate le prestazioni o parti di prestazioni che si intende subappaltare.

Le prestazioni subappaltabili non sono soggette a limiti percentuali predeterminati. Eventuali limitazioni sono stabilite dalla stazione appaltante nei documenti di gara, con adeguata motivazione in relazione alle specifiche caratteristiche dell'appalto, nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Le prestazioni oggetto del contratto, pur subappaltabili, possono essere escluse dall'ulteriore subappalto (subappalto a cascata) solo se ciò è espressamente previsto e motivato dalla stazione appaltante nei documenti di gara, in ragione della natura o complessità delle prestazioni, delle esigenze di controllo o di tutela della sicurezza e delle condizioni di lavoro.

È fatto divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o la prevalente esecuzione delle stesse, nei casi previsti dalla legge.

I contratti di subappalto devono prevedere clausole di revisione prezzi, ove applicabili, in coerenza con la normativa vigente.

L'affidatario assicura, ove previsto dalla documentazione di gara, il coinvolgimento delle piccole e medie imprese nelle prestazioni subappaltabili, nel rispetto delle percentuali e delle eventuali deroghe consentite dalla normativa.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è altresì responsabile in solido per gli obblighi retributivi e contributivi.

Il subappalto deve essere autorizzato dalla stazione appaltante, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo al subappaltatore. Il contratto di subappalto deve essere trasmesso almeno venti giorni prima dell'inizio delle prestazioni.

La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione entro i termini previsti dalla normativa vigente; decorso tale termine, l'autorizzazione si intende concessa nei casi previsti dalla legge.

L'impresa aggiudicataria provvede alla sostituzione dei subappaltatori nei confronti dei quali sia accertata la sussistenza di cause di esclusione.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'aggiudicatario. Deve inoltre applicare il contratto collettivo di riferimento o altro contratto equivalente che garantisca le medesime tutele.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso. Rimane ferma la responsabilità solidale in materia di sicurezza.

Per quanto riguarda i pagamenti:

- l'affidatario trasmette alla stazione appaltante copia delle fatture quietanzate entro 20 giorni dai pagamenti effettuati;
- in caso di mancata trasmissione, la stazione appaltante può sospendere i pagamenti successivi;

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dalla normativa vigente, tra cui:

- quando il subappaltatore è una micro o piccola impresa;
- in caso di inadempimento dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore, se compatibile con la natura del contratto.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante i subcontratti che non costituiscono subappalto, ai sensi della normativa vigente.

Sotto il profilo della sicurezza:

- i subappaltatori predispongono i propri piani di sicurezza;
- l'affidatario ne assicura il coordinamento e la coerenza con il proprio piano;
- la documentazione è messa a disposizione delle autorità competenti.

Per quanto non espressamente previsto, si applica integralmente l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 15 - Obiettivi

Gli obiettivi che l'Ente si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- il mantenimento degli alti livelli di efficienza del sistema di raccolta differenziata raggiunti;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, attraverso la riduzione dei quantitativi complessivamente prodotti nel territorio ed aumentando la percentuale di raccolta differenziata (obiettivo annuo non inferiore al 85%), sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;
- il raggiungimento di obiettivi di raccolta e recupero coerenti a quanto indicato dai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 7 aprile 2025, ossia:
 - o Vetro – da raccolta monomateriale conforme 97% sul peso totale; da raccolta multimateriale (con metallo) conforme 94% sul peso totale al netto del metallo; da raccolta multimateriale (con plastica e metallo) conforme 85% sul peso totale al netto di plastica e metallo;
 - o Plastica – da raccolta monomateriale conforme 85% sul peso totale;
 - o Carta e cartone da raccolta monomateriale – da raccolta selettiva conforme 98% sul peso totale; da raccolta congiunta conforme 97% sul peso totale;
 - o Metalli ferrosi e non ferrosi da raccolta monomateriale – conforme 95% sul peso totale;
 - o Frazione organica – conforme 95% sul peso totale;
- l'estensione del sistema di contabilizzazione degli svuotamenti alle tipologie di rifiuto raccolte presso il Centro di Raccolta e il Centro del Riuso, nonché la piena integrazione del relativo sistema di lettura e registrazione con il gestionale informatico utilizzato per la gestione TARI e per la bollettazione,
- mediante flussi automatici, continui, tracciabili e privi di interventi manuali, al fine dell'applicazione del sistema di tariffazione di tipo puntuale basato sulla metodologia Carbon WastePrint® attualmente attivo sulle frazioni secco, organico, carta e cartone, plastica e vetro;
- il rafforzamento della affidabilità, univocità, tracciabilità del dato relativo ai conferimenti, anche ai fini gestionali, tariffari, regolatori e di controllo;
- la messa a disposizione dell'utenza di strumenti che consentano la consultazione aggiornata della propria posizione individuale, dei conferimenti registrati e degli eventuali elementi incidenti sulla tariffazione puntuale, anche anteriormente al recapito degli avvisi di pagamento;
- un aumento generalizzato dell'efficienza dei servizi d'igiene urbana.

Le azioni principali previste per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti sono:

- attivazione, da parte dell'Impresa Aggiudicataria (di seguito I.A.), di un sistema informativo duale di gestione dei dati, che consenta al Comune l'accesso remoto e continuativo per il monitoraggio dei servizi, garantendo al contempo l'interscambio automatico delle letture e dei dati con il sistema gestionale in uso presso l'Ufficio Tributi (Halley Informatica), mediante flussi automatici, continui, bidirezionali e senza necessità di interventi manuali, al fine di assicurare piena integrazione, aggiornamento costante, tracciabilità, storicizzazione, affidabilità e univocità delle informazioni. Tale sistema dovrà altresì consentire l'estensione della contabilizzazione dei conferimenti e delle misurazioni puntuali anche presso il Centro di Raccolta e il Centro del Riuso, nonché la messa a

disposizione di strumenti che permettano all'utenza la consultazione aggiornata della propria posizione individuale anche anteriormente al recapito degli avvisi di pagamento. Per maggiori specifiche relativamente al gestionale attualmente in uso, si rimanda alla consultazione della documentazione tecnica allegata al presente progetto;

- implementazione di strategie volte a combattere il fenomeno dell'abbandono rifiuti e adozione delle misure necessarie a sensibilizzare i cittadini verso tale problematica, quali:
 - o censimento punti critici
 - o fornitura, attivazione e posizionamento di foto trappole o video trappole
 - o campagne ed iniziative di comunicazione ed informazione specifiche dedicate alla prevenzione, segnalazione e riduzione del fenomeno;
- organizzazione e conduzione di campagne di comunicazione periodiche, nonché aggiornamento e adeguamento degli strumenti informativi e regolativi rivolti all'utenza, ivi comprese la Carta della Qualità, la Carta dei Servizi e i canali digitali di consultazione e interazione;
- raggiungimento di un risultato di raccolta differenziata non inferiore all'85% medio annuo a partire dal primo anno d'appalto, calcolato con il metodo normalizzato previsto dalla Regione Marche (al netto di eventuali incrementi legati all'attività del compostaggio domestico), mantenendo, come minimo, tale risultato per ogni anno successivo;
- miglioramento della qualità, controllabilità e trasparenza del servizio attraverso l'integrazione tra sistema gestionale operativo e sistema gestionale tributario, così da garantire la piena coerenza dei dati utilizzati ai fini del monitoraggio dei servizi, della tariffazione puntuale e della consultazione da parte dell'utenza.

La ditta dovrà garantire un risultato di raccolta differenziata **non inferiore al 85% medio annuo** a partire dal primo anno d'appalto, calcolato con il metodo normalizzato previsto dalla Regione Marche (al netto di eventuali incrementi legati all'attività del compostaggio domestico), mantenendo, come minimo, tale risultato per ogni anno successivo.

Restano a carico dell'impresa appaltatrice tutte le iniziative rivolte a perseguire tali obiettivi (es. campagne di comunicazione, comunicazioni all'Amministrazione comunale circa anomalie di servizio, eccetera) e quindi non potranno essere richieste deroghe o modifiche a quanto fissato nel presente articolo.

ART. 16 - Spese di smaltimento e trattamento dei rifiuti

Sono a carico dell'Ente le spese relative allo smaltimento e/o trattamento di tutte le tipologie di rifiuti derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, compresi rifiuti secchi indifferenziati e/o rifiuti urbani indifferenziati, terre di spazzamento, rifiuti voluminosi/ingombranti (qualora non si verifichino le condizioni di eccezione previste dall'art. 11 del Disciplinare Tecnico), frazione organica e frazione verde.

Si intendono i seguenti impianti di destinazione (trattamento, recupero o smaltimento) dei rifiuti raccolti, fatte salve le eventuali successive modificazioni in corso d'appalto:

RACCOLTE PORTA A PORTA DOMICILIARI

- ☞ **EER 200301 e 200303:** Discarica di Fano località Monteschiantello – 61032 Fano (PU);
- ☞ **EER 150101 e 200101 e 150102:** Ferri & Oliva S.r.l. via dell'artigianato, 10 – 61038 Terre Roveresche (PU) e via G. Agnelli, sn – 61030 Colli al Metauro (PU);
- ☞ **EER 150107 e 200201:** Cavallari Group Via dell'Industria – 60010 Ostra (AN);
- ☞ **EER 150104:** La Ferro Adriatica di Agostinelli Floriano Via Murello 36 - 60030 Belvedere Ostrense (AN) e Cavallari Group Via dell'Industria – 60010 Ostra (AN);
- ☞ **EER 200108:** En Ergon S.r.l., Via dell'Industria 8 – 60010 Ostra, (AN)
- ☞ **RACCOLTE A CHIAMATA**
- ☞ **EER 200307 e 200133 e 200134 e 200140 e 080318 e 200138 e 200132 e 200123 e 200121 e 200135 e 200136 e 160103 e 170904 e 200139 e 200110 etc:** CCR Comunale in Via Enrico Mattei Snc
- ☞ **EER 200201:** Cavallari Group Via dell'Industria – 60010 Ostra (AN);

Spetta all'Ente l'incasso dei corrispettivi derivanti dalla cessione delle frazioni recuperabili.

Poiché gli impianti di destino dei rifiuti sono individuati annualmente dall'Ente, gli stessi possono essere modificati nel corso dell'esecuzione dell'appalto in funzione delle esigenze organizzative e gestionali.

Per il trasporto di tutti i rifiuti verso gli impianti di destino, fino a una percorrenza complessiva di 100 km (andata e ritorno), calcolata considerando la viabilità principale e comunque più idonea ai mezzi di trasporto previsti nell'appalto, con riferimento alla sede del municipio dell'Ente, non si darà luogo a variazioni del canone contrattuale.

Per percorrenze eccedenti tale distanza, si provvederà a riconoscere all'appaltatore un corrispettivo aggiuntivo calcolato sulla base dell'importo espresso in Euro/km indicato nell'elenco prezzi allegato al Disciplinare Tecnico, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

ART. 17 - Penalità

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti rilevati dal DEC, l'I.A. sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi su proposta del responsabile dell'Ufficio. Per i casi di inadempienza saranno applicate penali negli importi di seguito indicati:

INADEMPIENZA	PENALE
ritardata assunzione del servizio entro i termini stabiliti	€ 2.000,00 al giorno per un massimo di cinque giorni oltre i quali l'Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto;
parziale attivazione dei servizi nei termini contrattuali	€ 200,00 per ogni servizio e per ogni giorno di ritardo
ritardata effettuazione di ogni tipologia di servizio di raccolta	€ 1.000,00 per giorno di ritardo o a contestazione
mancata attivazione dei servizi nei termini contrattuali	€ 3.000,00 per ogni servizio e per ogni giorno di ritardo
ritardata effettuazione di tutti i servizi fondamentali in caso di sciopero o sospensione dei servizi senza giusta motivazione	€ 1.000,00 per giorno
ritardata comunicazione ai cittadini di eventuali modifiche servizi e/o disservizi alla cittadinanza	€ 1.000,00 per ogni contestazione
ritardata comunicazione al DEC della sospensione del/dei servizio/i e/o delle circostanze che possano impedire lo svolgimento delle prestazioni	€ 500,00 per ogni contestazione
non giustificata assenza del Responsabile della Società appaltatrice alle riunioni convocate dal Direttore dell'esecuzione del contratto	€ 500,00 per ogni contestazione
ritardata risoluzione delle criticità sollevate dal RUP o dal DEC	€ 500,00 per ogni contestazione
ritardato avvio della lettura del TAG transponder dei mastelli/contenitori rispetto al cronoprogramma presentato in sede di offerta	€ 1.000,00 al giorno per un massimo di trenta giorni oltre i quali l'Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto;
presenza di errori nella lettura del TAG transponder	€ 1.000,00 per ogni contestazione
mancata o incompleta attivazione entro i termini del sistema informativo duale, della Banca Dati Utenze e delle funzionalità di accesso remoto dell'Ente	€ 2.000,00 per ogni giorno di ritardo
mancata interoperabilità con il gestionale tributario dell'Ente (Halley Informatica) o mancato interscambio automatico, continuo, bidirezionale e senza interventi manuali dei dati previsti dai documenti di gara	€ 1.000,00 per ogni giorno di malfunzionamento
mancato aggiornamento almeno settimanale dei flussi informativi verso Halley Informatica, ovvero presenza di disallineamenti non giustificati tra utenze, TAG, svuotamenti, pesature, conferimenti CCR/Centro del Riuso e Banca Dati Utenze	€ 1.000,00 per ogni settimana o frazione di settimana interessata
Mancato riposizionamento e/o danneggiamento delle attrezzature per la	€ 100,00 per ogni contestazione

INADEMPIENZA	PENALE
raccolta porta a porta	
ritardata consegna porta a porta delle attrezzature alle utenze	€ 500,00 al giorno per un massimo di trenta giorni oltre i quali l'Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto
ritardata evasione delle richieste da parte degli utenti riguardo i servizi a chiamata	€ 500,00 per ogni contestazione
mancata trasmissione all'Ente, entro 48 ore dal termine del turno, dell'elenco delle utenze servite e dei tracciati GPS degli automezzi impiegati nei servizi a chiamata o nei servizi per i quali tale obbligo è previsto dai documenti di gara	€ 500,00 per ogni turno
mancata risposta al Numero Verde	€ 500,00 per ogni contestazione
errate e/o carenti informazioni all'utenza trasmesse via Numero Verde, Ecosportello e App per dispositivi mobili	€ 500,00 per ogni contestazione
mancata attivazione o malfunzionamento dell'App e/o del portale web dell'utenza con riguardo alle funzionalità minime previste dai documenti di gara, ivi inclusa la consultazione della posizione individuale, dei conferimenti, delle prenotazioni, dei ticket e delle notifiche di servizio	€ 500,00 per ogni giorno di malfunzionamento; € 2.000,00 per mancata attivazione nei termini
conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di smaltimento o conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati	€ 5.000,00 per ogni contestazione
contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	€ 1.000,00 per ogni contestazione
il mancato adempimento di quanto ordinato dall'Ente a mezzo del RUP o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto	€ 1.000,00 per ogni contestazione
mancato raggiungimento annuo delle percentuali di raccolta differenziata minime previste dalla documentazione di gara causa inadempienza nello svolgimento del servizio da parte della Società appaltatrice.	Sarà applicato una penale di € 5.000,00 per ogni punto percentuale inferiore all'obiettivo previsto dalla documentazione di gara
mancata attivazione dei servizi previsti nel progetto nei termini indicati all'art. 31	€ 2.000,00 per ogni giorno di ritardo per ogni servizio non attivato
mancata attivazione entro 3 mesi delle registrazioni e degli adempimenti di competenza dell'I.A. relativi a TQRIF e RQTR, inclusi numero verde, sportelli, registri, portali, pubblicazioni e flussi informativi previsti dai documenti di gara	€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
mancata consegna delle attrezzature per la raccolta a nuove utenze	€ 1.000,00 per ogni contestazione
mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero	€ 2.500,00 per ogni infrazione
omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico	€ 500,00 per ogni infrazione
omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio	€ 1.000,00 per ogni infrazione
mancato lavaggio e/o disinfezione di ciascun cassonetto entro i termini fissati	€ 500,00 per cadauno per giorno di ritardo
mancato svolgimento del servizio di spazzamento	€ 3.000,00 al giorno
incompleto spazzamento	€ 500,00 per ogni carenza accertata
mancata pulizia rifiuti entro 5 metri dai contenitori	€ 50,00 per ogni contestazione
mancato svuotamento cestini	€ 200,00 al giorno

INADEMPIENZA	PENALE
mancato rispetto dell'orario minimo e dei giorni di apertura del CCR o mancata chiusura/presidio nei termini prescritti	€ 500,00 per ogni fascia oraria o giornata di inadempimento
mancata registrazione, registrazione incompleta o non veritiera dei conferimenti presso il CCR, il Centro del Riuso o altre strutture informatizzate, inclusa omissione di utenza, data, ora, tipologia, quantità o peso, ove previsto	€ 500,00 per ogni contestazione o conferimento irregolare
mancata segnalazione tempestiva della necessità di svuotamento dei contenitori presenti presso il CCR con conseguente fuoriuscita dei rifiuti o disservizio	€ 500,00 per ogni contestazione
utilizzo di personale privo di divise aziendali	€ 100,00 il giorno per persona
inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate contemporaneamente più infrazioni)	€ 1.000,00 per ogni contestazione
mancato lavaggio mezzi	€ 200,00 per ogni contestazione
mancata o incompleta attivazione del sistema informatizzato per il controllo da parte dell'Ente	€ 500,00 per ogni carenza accertata
mancata o incompleta effettuazione delle campagne informative	€ 1.000,00 per ogni carenza accertata
mancata predisposizione, aggiornamento o trasmissione dei rapporti di monitoraggio e degli ulteriori documenti previsti dal Programma Carbon WastePrint® con periodicità almeno annuale	€ 2.000,00 per ogni contestazione o annualità
mancata esecuzione degli adempimenti necessari alla corretta applicazione del Programma Carbon WastePrint®, inclusa la gestione dei rapporti operativi richiesti, la qualità e coerenza dei dati, la continuità operativa, la trasferibilità delle informazioni e gli obblighi di comunicazione all'utenza connessi al sistema premiale	€ 2.000,00 per ogni contestazione
mancato acquisto dei crediti di CO2 eventualmente dovuti ai sensi della documentazione di gara e nei valori minimi previsti	penale pari al doppio dell'importo minimo non acquistato, fatto salvo il maggior danno
mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato nel servizio	€ 200,00 per ogni infrazione
mancata comunicazione, sostituzione o reperibilità del Responsabile Operativo nei termini previsti dal Capitolato	€ 500,00 per ogni contestazione o giorno di inadempimento
mancata presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6 nei termini indicati	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo
mancato funzionamento del sistema di contabilizzazione dei conferimenti per una o più utenze nel servizio di raccolta domiciliare e/o presso le strutture ad accesso informatizzato	€ 1.000,00 per ogni giorno di malfunzionamento e per ogni frazione di rifiuto
mancata o incompleta alimentazione, aggiornamento, storicizzazione o esportabilità della Banca Dati Utenze secondo quanto previsto dai documenti di gara	da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 2.000,00 per ogni giorno di inadempimento
svolgimento del servizio con personale e mezzi in numero inferiore a quello dichiarato	€ 1.000,00 per ogni mezzo ed unità di personale in meno accertata
irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni	€ 500,00 per ogni contestazione
altre inadempienze agli obblighi contrattuali assunti non indicate nel precedente elenco e contestate dal RUP o dal DEC	da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 5.000,00 per ogni contestazione

INADEMPIENZA	PENALE
mancata attuazione/gestione banca dati utenze	da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 1.000,00 per ogni giorno di mancata attuazione/gestione
mancata attivazione, nei termini indicati all'art. 6 del presente Capitolato e nel Disciplinare Tecnico, del sistema informativo duale di trasmissione dati od accesso al portale da parte dell'Ente o soggetti terzi indicati dall'Ente, di cui all'art. 6 del presente capitolato e al Disciplinare Tecnico, nei termini e tempi indicati	da un minimo di € 2.000,00 a un massimo di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo
carenza di funzionamento del sistema informativo duale di trasmissione dati od accesso al portale da parte dell'Ente o soggetti terzi indicati dall'Ente, di cui all'art. 6 del presente capitolato e al Disciplinare Tecnico, nei termini e tempi indicati	da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 2.000,00 per ogni giorno di malfunzionamento
mancata e/o errata compilazione dei F.I.R. o degli altri documenti di trasporto di competenza dell'I.A., ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della normativa vigente	€ 500,00 per ogni contestazione/documento, oltre addebito di eventuali sanzioni applicate al Comune per tale inadempienza
mancato supporto operativo dell'I.A. agli adempimenti RENTRI di competenza dell'Ente, nei casi e nei limiti previsti dai documenti di gara, ivi inclusa, ove formalmente abilitata dall'Ente sui sistemi utilizzati, la registrazione operativa, la trasmissione dei dati e l'apposizione della firma elettronica o digitale richiesta dal sistema gestionale adottato dall'Ente o dai servizi di interoperabilità/supporto RENTRI utilizzati, al fine di consentire le operazioni in uscita dal CCR	€ 500,00 per ogni contestazione/documento, oltre addebito di eventuali sanzioni applicate al Comune per tale inadempienza
mancata e/o errata trasmissione dei dati od assistenza all'Ente per la compilazione di MUD e ORSO	€ 500,00 per ogni contestazione/documento, oltre addebito di eventuali sanzioni applicate all'Ente
mancata continuità, esportabilità, trasferibilità o consegna alla scadenza delle banche dati, dei record storici, delle credenziali, dei tracciati e dei contenuti informativi necessari alla continuità del servizio	€ 5.000,00 per ogni giorno di ritardo
mancata disponibilità del Centro Servizi nei termini di gara o carenza dei requisiti minimi della sede operativa previsti dal Capitolato	€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo

Resta comunque a carico dell'impresa appaltatrice l'obbligo di avviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite raccomandata AR o pecmail.

Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante pecmail o raccomandata AR al domicilio dell'impresa appaltatrice.

Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e l'Ente applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procederà anche quando, ad insindacabile e incensurabile giudizio dell'Ente, le controdeduzioni dell'I.A. non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, dal quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli successivi, sino al completo recupero del credito.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetute inadempienze, così come disposto dall'art. 19.

ART. 18 - Esecuzione d'ufficio

L'Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 19 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente, aumentate di maggiorazione nei termini di legge, sarà operato dall'Ente con rivalsa sui ratei di canone dovuti dall'impresa appaltatrice, a partire dal primo giorno in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

ART. 19 - Risoluzione del contratto e recesso dal contratto

Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice, l'Ente può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni, come previsto dall'art. 122 del Codice:

1. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
2. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
3. l'impresa aggiudicataria si trova, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere esclusa dalla procedura di gara;
4. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, l'Ente risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'I.A., come previsto dall'art. 122 del Codice:

1. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

L'Ente, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice, anche per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'I.A., tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e per i seguenti casi:

- 1) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Ente, compreso (i) la mancata attivazione del sistema informativo duale avente le caratteristiche di cui all'art. 6 del presente capitolato, entro 3 mesi dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti, o (ii) la mancata attivazione di strumentazioni informatiche (hardware e software) e l'avvio della registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità, di competenza dell'I.A., di cui all'art. 32 del presente capitolato, relative al TQRIF e RQTR, entro 3 mesi dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti; (iii) il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 15 per tre anni consecutivi;
- 2) inadempimenti che comportino applicazioni di penali oltre il dieci per cento (10%) dell'ammontare annuo netto contrattuale ai sensi dell'articolo 17 del presente capitolato;
- 3) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'impresa appaltatrice;

- 4) cessazione, cessione o fallimento dell'impresa appaltatrice o sottoposizione a qualsiasi procedura concorsuale e/o interdittiva disposta dall'Autorità Giudiziaria;
- 5) cessione o subappalto totale o parziale in violazione di quanto previsto nel presente capitolato e nelle normative vigenti in tale materia;
- 6) difformità dei mezzi per lo svolgimento del servizio e delle attrezzature fornite, per un periodo superiore a tre mesi, rispetto a quanto espressamente dichiarato nel progetto offerta allegato al contratto di cui all'art. 4 del presente capitolato, salvo il caso in cui tale difformità sia stata autorizzata dall'Ente;
- 7) difformità del personale per lo svolgimento del servizio, in riferimento a numero e mansioni, per un periodo superiore a tre mesi, rispetto quanto espressamente dichiarato nel progetto offerta allegato al contratto di cui all'art. 4 del presente capitolato, salvo il caso in cui tale difformità sia stata autorizzata dall'Ente;
- 8) venir meno dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti;
- 9) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- 10) mancato pagamento dei salari per oltre tre mesi agli operai impiegati dall'impresa;
- 11) gravi violazioni delle normative vigenti in materia ambientale o che abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- 12) ogni altra motivazione di cui all'articolo 122 del D.lgs. 36/2023.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente comma, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'I.A. rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione assegna un termine all'I.A. che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'I.A., fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 17 del presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi su esposti, l'impresa appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti e non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Per quanto non indicato si rimanda all'art. 122 del Codice.

Recesso del contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Ente può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'impresa appaltatrice mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Ente mediante una formale comunicazione all'I.A. da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Ente prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.

ART. 20 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia quali (elenco non esaustivo):

- DM Ambiente 20 aprile 2017;
- D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
- D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 aprile 2025;

- D.lgs 205/2010;
- D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- DM 28 aprile 1998, n. 406 e ss.mm.ii;
- DPR n. 254 del 15 luglio 2003;
- Regolamenti di Igiene Urbana dell'Ente e TARIP;
- Delibera ARERA n.15/2022 e ss.mm.ii.;
- Delibera ARERA n.374/2025 e ss.mm.ii.;
- Delibera ARERA n.444/2019 e ss.mm.ii.;
- Delibera ARERA n.397/2025 ed allegato MTR e ss.mm.ii.;
- DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116;
- Tutti i Regolamenti, Leggi, Decreti, circolari, ecc. comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali che in qualche modo direttamente o indirettamente abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- Tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di igiene urbana in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le parti, il contenuto delle disposizioni di cui al contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

ART. 21 - Controversie

Le vertenze che avessero a sorgere tra l'Ente e l'Impresa appaltatrice, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, potranno essere preliminarmente oggetto di tentativo di composizione bonaria tra le parti, anche mediante il ricorso agli strumenti previsti dal D.Lgs. 36/2023, Libro V – Titolo II “I Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale”, ed in particolare agli artt. 210, 211 e 212.

Qualora le parti non intendano avvalersi di tali strumenti, ovvero qualora il tentativo di composizione non abbia esito positivo, per le controversie non definibili come sopra, foro competente è il Tribunale di Pesaro. È esclusa la procedura arbitrale.

ART. 22 - Spese

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula del contratto; l'IVA per quanto dovuta è a carico dell'Ente.

Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

ART. 23 - Responsabilità dell'impresa appaltatrice

L'impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di provvedere:

- alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno un milione di Euro per ciascun automezzo
- a stipulare una polizza assicurativa pluri-rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) degli eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, in quanto l'amministrazione non ne riconoscerà alcun rimborso
- a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto ed in caso di rinnovo o proroga fino a nuova scadenza, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:

a) responsabilità civile verso terzi: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere civilmente dall'Amministrazione o da terzi. Sono considerati nel novero dei terzi l'Ente, verso la quale l'impresa appaltatrice in caso di sinistro non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 cc fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa dell'impresa appaltatrice. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a un milione di Euro per ogni singolo sinistro;

b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a un milione di Euro per ciascun prestatore di lavoro;

c) responsabilità civile per inquinamento: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a un milione di Euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Cod.Civ.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato, o associate a qualunque titolo. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'impresa appaltatrice resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle predette polizze assicurative.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire all'Ente, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT e RCO).

ART. 24 - Sicurezza sul lavoro

L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

L'impresa appaltatrice ha l'onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto (quali i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dall'impresa appaltatrice e dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto devono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada).

Per quanto riguarda le attività oggetto dell'appalto, l'impresa appaltatrice è edotta dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni oggetto dell'appalto (elenco non esaustivo):

- a) presenza di agenti biologici (rimozione di siringhe, rimozione di deiezioni canine);
- b) raccolta di rifiuti organici da raccolta differenziata domestica (scarti di cucina), ecc.;
- c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali ed alberate, ecc.);
- d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico);
- e) presenza di materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);
- f) presenza o utilizzo di materiali chimici (ad esempio, materiali usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione o il diserbo);
- g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.;
- h) presenza di materiali a rischio d'incendio (ad esempio, carta e plastica);
- i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e conseguente peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- j) presenza di polveri (dovute all'attività svolta, ad esempio lo spazzamento delle strade, o ad attività esterne, quali, ad esempio, il traffico veicolare);
- k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- l) derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;
- m) derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro);
- n) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
- o) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.

L'impresa appaltatrice, al momento del verbale di consegna del servizio, deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'espletamento del servizio e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e dal D.M. del 28 aprile 1998, n. 406.

L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare all'Ente di avere redatto tutta la documentazione necessaria, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dall'Ente in qualunque

momento dell'appalto e dovrà essere consegnata, in copia, all'Ente entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In ogni caso, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di dichiarare in forma scritta e sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dall'impresa appaltatrice sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (ad esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc.), comprensivi di nominativi e di recapiti; dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività, conferite all'esterno, riguardanti la materia.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà dimostrare entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto).

Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un'autocertificazione, redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità dell'impresa appaltatrice. A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata dall'Ente la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

L'impresa appaltatrice si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, si impegna a coadiuvare l'Ente nell'attuazione ed implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

L'Ente si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, s'impegna a coadiuvare l'impresa appaltatrice nell'attuazione e implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

ART. 25 - Personale in servizio

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare nel PPO (Piano programma Organizzativo) il numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

Con riferimento all'art. 57, comma 1, del Codice, e coerentemente con l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, dalla Corte di Giustizia e dall'ANAC, l'impresa aggiudicataria dovrà prioritariamente assorbire nel proprio organico, per tutta la durata dell'appalto, il personale che risulta impiegato nelle attuali imprese appaltatrici dei servizi (di cui all'allegato B, del Disciplinare Tecnico), coerente con la propria organizzazione d'impresa e con le proprie esigenze tecnico-organizzative.

Il personale dovrà essere individuato nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 che prevede l'obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Con riferimento all'Allegato I.01 introdotto dal D. Lgs. 209/2024, secondo il criterio di maggiore rappresentatività, nel presente appalto il contratto collettivo applicato è CCNL Servizi Ambientali 2022-2024, con riferimento alle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui al D.D. n.14/2024 relative

al mese di Luglio 2024, così come da modifica all'Accordo sottoscritto in data 9 dicembre 2025 ed approvato nel mese di febbraio 2026.

Nel rispetto dell'art. 102 del Codice, inoltre, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assumere i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione del C.C.N.L. previsto nel presente appalto oppure altro contratto per i propri lavoratori e per quelli in subappalto purchè equivalente ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 del D. Lgs. 209/2024; ai sensi dell'art. 4 e 5 dell'Allegato I.01 del D. Lgs. 209/2024 la dimostrazione di equivalenza è onere dell'impresa aggiudicataria;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Per i fini di cui al precedente comma, la concorrente indica nel Progetto di assorbimento allegato all'offerta tecnica le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. L'Ente verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'impresa appaltatrice, inoltre, sarà tenuta a:

- 1) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice;
- 2) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 3) trasmettere all'Ente le informazioni necessarie per la acquisizione del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;
- 4) trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, anche per conto dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
- 5) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il personale in servizio dovrà:

- a) essere dotato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:
 - del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Ente.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà avere le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione alle specifiche mansioni, deve essere specificatamente formato in merito ai temi previsti dagli artt. 2.1.18 e 3.1.12 dei CAM DM 7 aprile 2025, tra cui:

- normativa pertinente,
- elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente,
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,
- modalità di conservazione dei documenti,

- metodi di acquisizione e gestione dati,
- conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Ente per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all'Ente l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 3 giorni, tutte le eventuali variazioni.

ART. 26 - Mezzi e attrezzature

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, l'impresa appaltatrice metterà a disposizione tutti i mezzi, materiali e attrezzature necessarie al loro espletamento.

La flotta veicoli, le attrezzature, le apparecchiature, i rotabili, i Dispositivi di Protezione Individuale, i contenitori previsti nell'Offerta Tecnica devono essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative UE e ai requisiti di sicurezza vigenti.

I mezzi adibiti ai servizi di igiene urbana devono avere le caratteristiche di cui agli artt. 2.1.13 e 3.1.8 dei CAM DM 7 aprile 2025 ed ai Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio dei veicoli adibiti al trasporto su strada" di cui al DM MITE del 17 giugno 2021.

I mezzi devono essere sottoposti con esito positivo alle verifiche periodiche dell'Ispettorato della Motorizzazione.

I mezzi devono essere dotati di apposita copertura assicurativa, carta di circolazione ed idonei per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali secondo quanto riportato dal Decreto 3 giugno 2014 n. 120 e dalle Deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo stesso.

I veicoli utilizzati per il servizio di raccolta devono essere dotati, pena la loro immediata sostituzione, di tutti i dispositivi che tutelino e salvaguardino la sicurezza degli addetti al servizio.

Detti dispositivi devono essere costantemente tenuti in efficienza dell'impresa appaltatrice. Il Direttore dell'esecuzione del contratto può eseguire verifiche e controlli sui vari dispositivi e misurazioni sui livelli di rumorosità durante tutto il periodo contrattuale.

L'impresa appaltatrice deve garantire la qualità, la rispondenza alle prescrizioni di legge anche in materia di sicurezza e la correttezza di utilizzo degli automezzi, delle attrezzature e dei materiali, assumendo a proprio carico ogni onere derivante dall'inosservanza delle norme vigenti per la sicurezza del lavoro e per la prevenzione degli inquinamenti.

I mezzi in uso dovranno comunque rispettare almeno le Direttive comunitarie in materia di emissioni di inquinanti da parte dei veicoli.

Le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto nell'allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007, per la corrispondente categoria di veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova previsti nella pertinente norma tecnica CUNA.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente.

L'impresa appaltatrice deve provvedere, a sua cura e spese, al lavaggio e disinfezione periodica dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio ed in ogni caso i mezzi ad inizio di ogni giornata di servizio dovranno presentarsi idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

L'impresa appaltatrice s'impegna a garantire le scorte necessarie.

L'impresa appaltatrice deve mantenere tutti i mezzi, per tutta la durata dell'appalto, in perfetta efficienza e coloritura, sostituendo quelli che per uso o avaria fossero deteriorati. Nel caso di guasto di un mezzo l'impresa appaltatrice deve provvedere alla sostituzione immediata per assicurare la continuità del servizio. A tale

scopo, i veicoli fermi per manutenzione dovranno essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche.

L'impresa appaltatrice deve garantire l'utilizzo di mezzi a ridotto impatto ambientale, ed in particolare, tutti gli automezzi per la raccolta ed i servizi d'igiene urbana dovranno avere motorizzazione non inferiore ad Euro 6 oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano/gpl.

Inoltre tutti i mezzi di servizio per la raccolta domiciliare dovranno essere dotati di idonea strumentazione atta alla lettura dei tag apposti sui sacchi o contenitori esposti dagli utenti ossia per ciascun mezzo addetto alla raccolta **dovrà essere presente almeno un lettore fisso ed un lettore portatile**. Il sistema di lettura impiegato sui mezzi di raccolta dovrà essere realizzato in modo tale da impedire letture dei codici non pertinenti, errati o contraffatti. Il margine di errore del sistema di lettura deve essere inferiore allo 0,5%. La trasmissione dati tra i dispositivi di raccolta e server, al termine delle operazioni di raccolta, deve disporre di adeguati livelli di sicurezza al fine di prevenire ed evitare possibili perdite di dati. Il sistema dovrà inoltre essere idoneo alla memorizzazione e conservazione delle registrazioni relative a più giorni di servizio, in caso di mancato scarico o assenza di linea di trasmissione.

Tutti gli automezzi devono recare il logo e nome dell'Ente, la dicitura "Servizi di igiene urbana" e il nominativo dell'impresa appaltatrice. Inoltre, sugli automezzi deve essere riportato il Numero verde per le segnalazioni dei cittadini all'impresa appaltatrice ed il logo ed il nome dell'App per dispositivi mobili. Dette scritte dovranno essere riportate su tutti i mezzi in servizio e dovranno essere di dimensioni facilmente visibili.

Ogni mezzo dedicato ai servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana dovrà essere in possesso di sistemi in grado di rilevare, ricevere, convertire, registrare e trasmettere a consolle remota e/o a server centrale, e con un intervallo di campionamento e memorizzazione non superiore a 30 secondi, i dati di localizzazione ottenibili con il sistema GPS.

Spettano all'I.A. tutte le eventuali procedure necessarie per l'attuazione di quanto sopra specificato, inclusa, ove necessaria, la stipula di accordi con le rappresentanze sindacali e/o l'autorizzazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

A tal proposito il sistema deve essere dotato dalla componentistica hardware e software necessaria per ottenere le seguenti prestazioni minime:

- localizzazione dei veicoli in tempo reale su cartografia digitalizzata in automatico;
- possibilità di aggiungere ulteriori layer, alla cartografia di base in dotazione, con caratteristiche da concordare tra il fornitore e l'Ente;
- localizzazione in continuo ed in contemporanea tramite sistema GPS e trasmissione dei dati con tecnologia GPRS o superiore, ricostruzione percorsi su cartografia informatizzata, memorizzazione e visualizzazione in real time;
- tracciatura dei percorsi svolti dai mezzi di servizio con registrazione delle soste per i mezzi del servizio di raccolta e presa di carico (messa in funzione delle spazzole) per la spazzatrice;
- confronto tra servizio previsto e servizio effettuato sia in termini grafici che alfanumerici e creazione di report sulle informazioni legate ai servizi;
- rappresentazione grafica dei vari servizi come previsti dalla programmazione con allegati report contenenti informazioni sulla modalità di svolgimento del servizio.

Il sistema deve in particolare rilevare e trasmettere, per ogni punto del percorso e per ogni mezzo, almeno i seguenti dati:

- coordinate geografiche,
- data ed ora (ore, minuti e secondi),
- velocità istantanea,
- km parziali percorsi,
- stato operativo.

La soluzione dovrà inoltre essere in grado di rilevare e trasmettere tutti i guasti, le avarie o le anomalie di servizio con relative coordinate geografiche.

Il tracciato dovrà garantire la possibilità di esportazione e caricamento dei dati su un qualsiasi tipo di cartografia o software GIS (Teleatlas, Navteq, Arcview, Autocad, Google Earth, Dbcad, Terranova Sharc, MapInfo, ArcGIS, GeoMedia, ecc.).

Tutti i dati sopra richiamati dovranno essere inviati direttamente dagli automezzi al server di cui al sistema centrale, su tracciato standard concordato tra Ente e Impresa, con frequenza non superiore ai cinque minuti utilizzando la comunicazione GPRS o superiore.

La consultazione in tempo reale dei dati dovrà essere garantita all'Ente, oltre che sui computer di ufficio, anche sui tablet e sui cellulari mediante apposita applicazione scaricabile via internet.

Tali dati dovranno inoltre essere trasmessi all'Ente su supporto SSD con frequenza mensile. La soluzione deve permettere la completa parametrizzazione dell'intero sistema (frequenza di campionamento, frequenza di invio dei dati a terra, ecc).

La soluzione dovrà essere in grado di garantire la memorizzazione dei dati di localizzazione per tutta la durata del servizio, per l'intera flotta utilizzata ed oggetto del servizio di localizzazione.

È a carico dell'Ente l'acquisto delle attrezzature per la raccolta rifiuti da fornire alle utenze e dei sacchi per il conferimento dei METALLI e dell'UMIDO raccolti con sistema porta a porta.

È a carico della ditta aggiudicataria l'acquisto e la fornitura dei sacchi per i cestini gettacarte, la progettazione grafica e stampa dei calendari annuali da distribuire alle utenze ed eventuali ulteriori attrezzature migliorative offerte.

Spetta all'impresa appaltatrice il mantenimento in efficienza di attrezzature, contenitori e mezzi impiegati.

L'Ente avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonee siano sostituiti o resi idonei.

ART. 27 – Centri Servizi dell'impresa appaltatrice

L'Impresa appaltatrice al momento dell'affidamento del servizio dovrà avere la disponibilità di un Centro Servizi nel territorio dell'Ente o entro 20 km computati in linea d'aria dallo stesso, qualificato come "unità locale", comprendente la rimessa automezzi, magazzino ricambi e attrezzature, sistemi e dotazioni di sicurezza, spogliatoi e servizi per i dipendenti ed uffici, recapito telefonico, telefax e posta elettronica.

Il Centro Servizi dovrà essere perfettamente agibile ed utilizzabile al massimo entro giorni 30 (trenta) dalla data di inizio del servizio.

Rimangono a carico dell'Impresa tutti i costi per il viaggio andata e ritorno dal suddetto sito/i al territorio d'esecuzione dei servizi e da questo agli impianti di smaltimento/trattamento/recupero.

Gli estremi del recapito dell'Impresa appaltatrice ed il nominativo del Responsabile Operativo e, se diverso, del Responsabile Tecnico, con i relativi recapiti (telefono cellulare, e-mail e fax) che dovranno essere comunicati all'Ente in forma scritta entro quindici giorni dall'affidamento. La nomina del Responsabile Operativo dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Il Responsabile Operativo dell'Impresa appaltatrice dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà a disposizione con i propri recapiti telefonici, al fine di consentire all'Ufficio Tecnico dell'Ente di contattarlo, dalle ore 06.00 alle ore 24.00 di ogni giorno lavorativo sabato compreso, per ogni evenienza o comunicazione di servizio.

In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo sarà cura dell'Impresa appaltatrice indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti.

In particolare, il Responsabile Operativo ha il compito di organizzare e dirigere il personale dell'Impresa per l'efficienza ed efficacia del servizio in conformità alle norme del contratto.

L'impresa si obbliga a rimuovere dall'incarico il Responsabile Operativo designato dall'Impresa qualora questi non adempia ai compiti sopra indicati, previa formale contestazione di addebiti da parte dell'Ente. La sostituzione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta dell'Ente, fatta salva la facoltà dell'Impresa di produrre proprie controdeduzioni entro cinque giorni.

Gli oneri per la relativa gestione dell'unità locale di cui al presente articolo (inclusi i consumi), manutenzione e pulizia, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'impresa appaltatrice.

ART. 28 - Ecosportello

Il CCR svolge anche le funzioni ufficio relazioni con il pubblico (Ecosportello).

Tutti gli oneri di gestione dell'Ecosportello (inclusi costi di allaccio alle reti tecnologiche e consumi) sono a carico dell'Ente. La gestione dell'Ecosportello è affidata al personale a disposizione dall'Ente; l'Impresa Appaltatrice provvederà con personale proprio a intervenire in caso di assenza od indisponibilità del personale dell'Ente, al fine di garantire l'apertura dello sportello negli orari di apertura del CCR.

ART. 29 - Calendario dei servizi, comunicazione e applicazione informativa

Nel Calendario dei servizi sono contenute tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata da parte degli utenti e con indicazione, per ogni giorno dell'anno e per ogni zona di territorio, il servizio per ogni materiale di raccolta, esplicitando anche i giorni di raccolta per le prestazioni aggiuntive del servizio domiciliare.

Ad oggi il calendario annuale dei servizi comprende la seguente fornitura annuale:

- 2.000 Calendari Olandese, f.to A4 chiuso, 6 fogli, f/r, p. metallico, con fori, carta usomano (2 modelli per consegna presso municipi e Centro di Raccolta);
- 2.000 Calendari, f.to 29,7x42, 1 foglio carta da 200 gr., plastificato lucido (per consegna/distribuzione annuale alle utenze congiuntamente ai sacchi).

E' ricompresa nel canone d'appalto ossia compete alla ditta **a)** per il primo anno d'appalto la fornitura (progettazione grafica e stampa) del calendario di raccolta da consegnare con modalità porta a porta alle utenze entro 30 giorni dall'avvio dei nuovi servizi insieme ai sacchi forniti dall'Ente, nel caso in cui l'I.A. proponga un calendario dei servizi diverso da quello attualmente vigente o frequenze migliorative di raccolta; **b)** per gli anni d'appalto successivi al primo la fornitura (progettazione grafica e stampa) del calendario di raccolta da consegnare con modalità porta a porta alle utenze entro il 15 dicembre di ogni anno insieme ai sacchi forniti dall'Ente. Detto materiale, dal secondo anno d'appalto, potrà eventualmente essere lasciato all'interno dei contenitori per la raccolta della CARTA/CARTONE esposti dalle utenze in una giornata di raccolta prevista per tale frazione purché 1) contenuto in sacchetto trasparente riciclabile sigillato ed impermeabile 2) la giornata e le modalità di consegna siano adeguatamente pubblicizzate.

L'impresa appaltatrice è tenuta a realizzare la campagna di comunicazione e sensibilizzazione alle utenze del territorio per l'avvio dei nuovi servizi domiciliari e negli anni successivi secondo le modalità indicate in sede di offerta tecnica e in conformità ai requisiti di cui all'art. 2.1.15 dei CAM DM 7 aprile 2025 e dovrà prevedere per tali attività almeno il 2% del canone medio annuo offerto per ogni anno di appalto, concordando le stesse con l'Ente.

Nel caso che l'Ente non si ritenga soddisfatto dalle iniziative proposte dalla ditta per la comunicazione potrà richiedere la liquidazione del contributo di cui sopra e gestire direttamente o tramite terzi le varie iniziative, ciò senza nulla a pretendere da parte dell'impresa appaltatrice.

Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione alle utenze, l'Impresa Appaltatrice dovrà garantire la disponibilità, in forma gratuita, di un'applicazione informativa per dispositivi mobili (smartphone e tablet) compatibile con sistemi operativi Android ed iOS, nonché di un eventuale portale web sincronizzato con la medesima, accessibile da qualsiasi dispositivo connesso alla rete internet.

L'applicazione dovrà essere progettata quale strumento evoluto di interazione tra utenza, Gestore ed Ente, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini, il miglioramento continuo dei servizi di igiene urbana e la diffusione di comportamenti coerenti con i principi dell'economia circolare.

L'accesso ai servizi digitali personalizzati dovrà avvenire mediante sistemi di autenticazione elettronica conformi alla normativa vigente, quali SPID, CIE, CNS o strumenti equivalenti consentiti, garantendo adeguati livelli di sicurezza, protezione dei dati e riconoscimento univoco dell'utenza.

L'applicazione dovrà consentire almeno le seguenti funzionalità minime:

- consultazione del calendario dei servizi personalizzato in funzione della zona e della tipologia di utenza;
- geolocalizzazione dei servizi, dei punti di raccolta, dei Centri di Raccolta e delle strutture di supporto;
- accesso alla posizione individuale dell'utenza con riferimento ai servizi erogati, ai conferimenti registrati e, ove attivo, ai sistemi di tariffazione puntuale o assimilabili;
- visualizzazione dei conferimenti effettuati e delle informazioni ambientali correlate;
- prenotazione dei servizi a chiamata con conferma della data di esecuzione;
- gestione di richieste, segnalazioni e ticket con tracciamento dello stato di avanzamento;
- ricezione di notifiche e comunicazioni push relative ai servizi (quali promemoria di esposizione, variazioni di calendario, interventi programmati, iniziative informative);
- accesso a materiali informativi, guide, regolamenti e contenuti educativi aggiornati;
- strumenti di supporto al corretto conferimento dei rifiuti, quali dizionario dei rifiuti e sistemi di riconoscimento tramite barcode o tecnologie equivalenti.

L'applicazione dovrà inoltre garantire funzionalità di comunicazione bidirezionale tra utenza e Gestore, nonché la possibilità di integrazione con i sistemi informativi dell'Ente e con la piattaforma gestionale del servizio, assicurando coerenza, aggiornamento continuo e sincronizzazione dei dati.

La soluzione proposta dovrà essere coerente con la piattaforma eventualmente già attiva sul territorio o prevederne l'evoluzione, ovvero consistere in una soluzione equivalente o migliorativa, pienamente integrabile con i sistemi esistenti e rispondente ai requisiti funzionali sopra indicati.

Qualora l'applicazione sia erogata in modalità cloud, la stessa dovrà risultare conforme alle disposizioni del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente in materia di qualificazione dei servizi digitali per la PA.

ART. 30 - Cooperazione

È fatto obbligo al personale dipendente dell'impresa appaltatrice di segnalare all'Ente, entro 48 ore dall'acquisizione dell'irregolarità e mediante appositi report periodici previsti nel presente capitolato, quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale ecc.).

È fatto altresì obbligo di denunciare all'Ente, nelle forme sopra indicate, qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'impresa appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

In caso di ritardo nel versamento del contributo di cui al precedente art. 29, lo stesso sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza.

ART. 31 – Avvio dei servizi e fase transitoria

Con riferimento all'art. 2.1.1 di cui ai CAM DM 7 aprile 2025, l'impresa appaltatrice si impegna ad avviare i nuovi servizi **entro tre mesi** dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti.

Con avvio dei servizi si intende l'attivazione di tutti i servizi previsti dal presente Capitolato oltre ai servizi migliorativi/integrativi previsti dall'offerta tecnica dell'I.A.

Contemporaneamente la ditta dovrà attivare tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi e precisamente:

- presa in carico dell'attuale Banca Dati Utenze, implementazione ed aggiornamento della stessa, garantendo la lettura dei TAG associati alle utenze senza soluzione di continuità;
- provvedere al magazzino/deposito provvisorio per le eventuali forniture, alla preparazione delle fasi di consegna, presso il proprio Centro Servizi o mediante reperimento di idonea area, il tutto a cura e spesa della ditta aggiudicataria;
- provvedere alla fornitura di ogni altro materiale indicato in sede di gara;
- provvedere alla distribuzione completa del materiale informativo presso le utenze.

Tutti i contenitori attualmente ubicati nel territorio e forniti alle utenze sono di proprietà dell'Ente.

Eventuali disservizi della fase di gestione dei servizi saranno contestati alla ditta secondo quanto previsto al precedente art. 17.

ART. 32 – Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF e RQTR)

Ai sensi della Delibera ARERA n.15/2022 “Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani”, di seguito anche TQRIF, e della Delibera ARERA n.374/2025 “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/RIF”, di seguito anche RQTR, l'Impresa Appaltatrice è tenuta al rispetto degli standard di qualità contrattuale o tecnica secondo lo Schema Regolatorio I di cui all'art. 3 della citata Delibera, computati su base annua, a partire dal primo anno solare successivo all'avvio della fase a regime, pur dovendo comunque assicurare l'impiego di un sistema informativo duale in grado di supportare gli adempimenti proprio degli schemi regolatori successivi.

Con riferimento a quanto indicato nel TQRIF, di seguito si specificano alcuni adempimenti, oneri e responsabilità a carico dell'Impresa Appaltatrice.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4) del TQRIF, viene individuata l'Impresa Appaltatrice come soggetto gestore della raccolta e del trasporto dei rifiuti e dello spazzamento e del lavaggio delle strade.

In conformità all'art. 5 del TQRIF, è a carico dell'Impresa Appaltatrice la redazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, compresa la sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul proprio sito web e sul portale web in capo all'I.A., previsto nel sistema informativo duale.

Ai sensi dell'art. 19 del TQRIF, l'Impresa Appaltatrice potrà mettere a disposizione uno sportello online (che può corrispondere al portale web in capo all'I.A., previsto nel sistema informativo duale), accessibile dalla home page del proprio sito internet e raggiungibile tramite applicazioni dedicate, attraverso cui l'utente può richiedere assistenza anche mediante apposite maschere o web chat. Resta inteso che tale sportello opera per le attività di competenza dell'Impresa Appaltatrice, mentre per gli aspetti afferenti alla gestione tariffaria e al rapporto istituzionale con l'utenza la titolarità resta in capo all'Ente.

Eventuali reclami, richieste di rettifica e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di attivazione, variazione, e cessazione del servizio attinenti alla gestione tariffe dovranno essere inoltrate dall'Impresa Appaltatrice, in accordo con l'articolo 50 del TQRIF, all'Ufficio di riferimento dell'Ente, per permettere all'Ufficio stesso di formulare adeguata risposta nei tempi previsti dal TQRIF. L'Impresa Appaltatrice è responsabile della corretta gestione dei punti di contatto con l'utenza per i servizi di propria competenza e dei relativi flussi informativi, garantendo la raccolta, trasmissione, tracciabilità e supporto istruttorio delle istanze pervenute. Limitatamente alle materie di propria competenza; per le richieste

inerenti alla gestione tariffaria, la responsabilità della risposta resta in capo all'Ente, fermo restando l'obbligo dell'Impresa Appaltatrice di supportare il processo, trasmettere tempestivamente le informazioni e collaborare nel rispetto delle tempistiche previste dal TQRIF. L'Ente e l'Impresa Appaltatrice, all'avvio dei servizi, definiranno apposito protocollo che regoli i tempi per garantire il rispetto degli adempimenti previsti dal TQRIF.

Ai sensi dell'art. 20 del TQRIF, l'Ente ha già provveduto a disporre con oneri a suo carico di un numero verde totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza. Il servizio telefonico deve consentire all'utente di richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare. L'Impresa Appaltatrice garantisce la gestione operativa delle richieste afferenti ai servizi di propria competenza e la corretta alimentazione dei flussi informativi verso l'Ente.

Con riferimento all'art. 48.1 del TQRIF l'Ente garantisce:

- il passaggio diretto, anche mediante trasferimento della chiamata, a un operatore di centralino di pronto intervento o a un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici, o prevedendo la richiamata all'Ente da parte del gestore del pronto intervento per le richieste relative alla rimozione di rifiuti abbandonati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolino la normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico-sanitarie.
- il passaggio diretto, anche mediante trasferimento della chiamata, a un operatore di centralino di pronto intervento o a un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici, o prevedendo la richiamata all'utente o all'Ente da parte del gestore del pronto intervento per le richieste relative ad errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.

Per il servizio di Pronto Intervento si rimanda a quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

Ai sensi dell'art. 29 del TQRIF, l'Impresa Appaltatrice garantisce all'utente il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio su chiamata, senza oneri aggiuntivi secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico. Inoltre, il Comune, estende l'applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo anche ad altre frazioni di rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta ordinariamente adottate nella gestione, secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico.

Ai sensi dell'art. 35 del TQRIF, l'Impresa Appaltatrice, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, ove presenti, predispone una mappatura dei cestini, indicando il numero di contenitori e la loro ubicazione.

Durante la vigenza contrattuale dovranno essere opportunamente tracciati, con cadenza massima trimestrale, eventuali aggiornamenti della mappatura.

Inoltre, l'Impresa Appaltatrice è tenuta a predisporre un Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento dei contenitori nelle aree di raccolta stradale e di prossimità, ove presenti, di cui al precedente comma, al fine di verificare la diffusione dei contenitori non sovra-riempiti. In alternativa potrà attivare, su ogni contenitore in oggetto, un sistema di telecontrollo del livello di riempimento coerente con le indicazioni del TQRIF.

Ai sensi dell'art. 35 del TQRIF, l'Impresa Appaltatrice, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, predispone un Programma delle attività di raccolta e trasporto, da cui sia possibile evincere, per ciascuna strada/via della gestione e su base giornaliera, la data e la fascia oraria prevista per lo svolgimento dell'attività e la frazione di rifiuto oggetto di raccolta, consentendo l'individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati, anche ai fini della registrazione delle interruzioni previste nel TQRIF.

Oltre alle informazioni e ai dati previsti dal TQRIF, l'Impresa Appaltatrice deve registrare tutte le informazioni richieste nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, compreso ogni singolo conferimento da parte delle utenze relativo a servizi di raccolta domiciliare, a servizi di raccolta su chiamata, raccolte itineranti e presso isole ecologiche informatizzate.

L'Ente deve poter accedere in tempo reale a tale registro nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente capitolato.

L'Impresa Appaltatrice dovrà garantire il rispetto di quanto previsto, per le parti di sua competenza, nei diversi articoli del TQRIF e come eventualmente integrato nel presente articolo, in particolare con riferimento: i) ai contenuti informativi minimi; ii) agli standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani; iii) alle modalità di registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità; iv) alla comunicazione ad ARERA e all'Ente, in qualità di Ente territorialmente competente, e alla pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti.

L'Impresa Appaltatrice dovrà avviare, entro tre mesi dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti, con riferimento al TQRIF ed al RQTR, ogni modalità di registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità, per le parti di sua competenza, e ogni altro successivo adempimento (regolamentazione procedure, eventuali aggiornamenti di regolamenti e comunicazioni all'utenza, adeguamento TITR – Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti - allegato alla Delibera ARERA n. 444/2019, attivazione o aggiornamenti siti web o portali, attivazione numero verde, attivazione sportelli online e fisici, ogni altro obbligo di cui alla Tabella 2 dell'Appendice I del TQRIF, ecc.), secondo quanto previsto nei diversi articoli del TQRIF e del RQTR e come eventualmente integrato nel presente articolo e nei documenti di gara.

Per quanto non espresso nel presente capitolato e negli altri documenti di gara si rimanda a quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione ARERA con Deliberazione n. 15/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, con riferimento al rispetto dei livelli e degli indicatori di qualità dei servizi relativi allo schema Regolatorio I ed alla Delibera ARERA n.374/2025 “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/RIF”.

ART. 33 – Redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e tributo/tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

L'I.A., per le attività oggetto di appalto è da considerarsi il gestore del servizio ai sensi della Delibera n.397/2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), e, quindi, ha il compito di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal Modello Tariffario (MTR-3) allegato alla citata Delibera n.397/2025 e successive modifiche, provvedendo, quindi, a rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia stabilita dal citato Metodo Tariffario (MTR-3), nonché di corredare il piano con una dichiarazione “attestante la veridicità” e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili.

Il gestore deve allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno di appalto, determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento come risultanti da fonti contabili obbligatorie (ad esclusione del primo e secondo anno di servizio).

Il gestore, successivamente, deve trasmettere il PEF “grezzo” all'ETC, ossia ATO 1 Pesaro e Urbino, nei modi e nei tempi da quest'ultimo richiesti così da consentire non solo la conclusione del processo di validazione dei piani e di determinazione degli stessi, ma anche l'approvazione dell'articolazione tariffaria da parte del Comune nel rispetto delle scadenze di legge.

Secondo il MTR, quindi, il gestore non determina completamente il costo del suo servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza dell'ETC.

In caso di inerzia del gestore (i.e. l'Impresa Appaltatrice per le parti oggetto di appalto) nella predisposizione del Piano economico finanziario, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità (ARERA), informando contestualmente il gestore. L'Autorità, ricevuta la comunicazione provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori.

In merito ai contenuti minimi del PEF predisposto dal gestore, che deve comunque essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e da eventuali ulteriori elementi richiesti dall'ETC, si richiama quanto previsto dal MTR vigente anche in merito ad eventuali formati e modelli tipo da utilizzare.

Il PEF dovrà essere allegato da una relazione di accompagnamento i cui contenuti dovranno essere esaustivi, analitici e conformi alle disposizioni del MTR; in linea generale, il gestore dovrà commentare i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica excel di raccolta dati. Nella relazione dovranno essere descritti almeno i seguenti aspetti (per le parti di competenza e previste dal presente appalto):

- Descrizione del territorio servito;
- Attività effettuate, distinguendo le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani dalle attività esterne anche se ricomprese nello stesso contratto di gestione;
- Stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
- Ricorsi pendenti e le sentenze passate in giudicato;
- Eventuali variazioni attese di perimetro;
- Eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio;
- L'obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito;
- Risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti (tali indagini devono essere allegate), anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del servizio;
- L'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e di riciclo, allegando l'indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata;
- Il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti.

Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di attività di cui sopra, riportate nei bilanci del gestore. Laddove il gestore svolgesse servizi su più Comuni, i cespiti afferenti all'area dei costi comuni e generali dovranno essere ripartiti con opportuni driver, determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità e la relazione di accompagnamento dovrà indicare i criteri generali di ricostruzione dei dati (con indicazione dei criteri specifici applicati nelle relative sezioni), i criteri utilizzati per la eventuale ripartizione dei costi generali e dei cespiti comuni.

L'Ente si riserva la possibilità di sperimentare ulteriori procedure di applicazione della tassa/tariffa puntuale di tipo innovativo con l'obiettivo di attivare sistemi di raccolta più aderenti alle effettive esigenze delle utenze anche attraverso servizi personalizzati.

In tal caso l'Impresa è tenuta a collaborare con l'Ente per la predisposizione e l'attuazione della sperimentazione, anche mediante la definizione di appositi accordi operativi tra le parti e, ove necessario, mediante atti aggiuntivi o modificativi del contratto principale, nei limiti e secondo le condizioni consentite dal D.Lgs. 36/2023 e dalla normativa vigente.

Il Piano Economico Finanziario, di cui al primo comma, dovrà contenere tutte le eventuali integrazioni o variazioni contrattuali, nei modi e nelle forme sopra descritti.

Piano economico finanziario di affidamento

In ottemperanza allo "Schema di Contratto di Servizio" approvato da ARERA con Deliberazione n. 385/2023/R/RIF del 03/08/2023, l'aggiudicatario - a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione - elabora entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, successivamente, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il "Piano Economico Finanziario di Affidamento" che riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, per le parti di propria competenza, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

L'Aggiudicatario elabora il Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati. Tale equilibrio rileva ai fini della sostenibilità tariffaria e regolatoria della gestione e non attribuisce all'aggiudicatario alcun autonomo diritto al riequilibrio del corrispettivo contrattuale al di fuori dei casi espressamente previsti dal Capitolato e dalla normativa applicabile.

L'aggiudicatario trasmette il Piano Economico Finanziario di Affidamento all'Ente competente che valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

A seguito della validazione, l'Ente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento che diventa parte integrante del contratto relativo al presente appalto e sostituisce il Piano Economico Finanziario di Affidamento grezzo redatto dall'impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto.

Resta fermo che i costi risultanti dal Piano Economico Finanziario di Affidamento rilevano ai fini della determinazione delle entrate tariffarie e delle tariffe da applicare alle utenze, secondo la regolazione ARERA pro tempore vigente, e non comportano di per sé alcuna automatica rideterminazione del corrispettivo contrattuale dovuto all'aggiudicatario.

Il canone riconosciuto al gestore resta pertanto quello risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, come eventualmente aggiornato annualmente esclusivamente nei casi e secondo i criteri stabiliti dal presente Capitolato in materia di revisione prezzi.

L'adozione, l'aggiornamento o la validazione del Piano Economico Finanziario di Affidamento non costituiscono titolo per il riconoscimento automatico di maggiori corrispettivi, compensazioni, riequilibri o adeguamenti diversi da quelli espressamente previsti dal contratto e dalla normativa applicabile.

Piano economico di congruità dei servizi a regime

L'aggiudicatario - a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione - entro 30 giorni dall'aggiudicazione, elabora il "Piano Economico di congruità dei servizi a regime", in cui riporta, per il primo anno a regime, la relazione economica dei servizi, con indicato, per ogni singolo servizio previsto in appalto e complessivamente, almeno i costi riferiti alle seguenti voci: personale, mezzi in esercizio, attrezzature pluriannuali, ammortamento dei mezzi e delle attrezzature, attività fuori produzione, distinti tra personale impiegatizio e di coordinamento, informazione alle utenze, adempimenti previsti dal TQRIF (ecosportello e numero verde per parte di sua competenza, carta della qualità, ecc.), informatizzazione dei servizi con sistema informatico duale integrato al gestionale in utilizzo presso l'Ente, eventuale implementazione di un sistema di videosorveglianza presso il CCR, acquisto di crediti di CO2 nell'ambito del Programma Carbon WastePrint, spese generali, utili di impresa, costi di trattamento/ricavo rifiuti, ed ogni altra voce significativa a giustificazione dell'offerta.

Il Piano Economico di congruità dei servizi a regime dovrà altresì permettere la verifica di congruità delle risorse indicate nell'offerta tecnica ed i costi riportati nell'offerta economica, per cui dovrà indicare, i costi della sicurezza interna, i costi unitari applicati a personale e mezzi e attrezzature, e per ogni tipologia di rifiuto, eventuali costi di trattamento rifiuti e ricavi dalla vendita di materiali.

L'aggiudicatario trasmette il Piano economico di congruità dei servizi a regime all'Ente competente che, verificandone la completezza, la coerenza e la congruità, procede a validazione, oppure richiede eventuali informazioni e dati integrativi fino a conclusiva validazione.

In caso di richiesta di integrazioni, l'aggiudicatario è tenuto a fornire le informazioni e i dati richiesti entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta, ed in ogni caso a garantire il completamento della validazione entro 40 giorni dalla data di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, anche in pendenza di contenzioso.

A seguito di validazione da parte dell'Ente il Piano economico di congruità dei servizi a regime verrà allegato al contratto.

ART. 34 – Riservatezza

L'Impresa appaltatrice ed i propri dipendenti hanno l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dall'Ente. È comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dell'Ente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.